

Inviato al n. 10 il 26.10.84

Diritto rimborso carta stampati L. 50

Riv.
n. 1054
del 26.10.84



COMUNE DI CARRARA

PROVINCIA DI MASSA E CARRARA

N. 9582/1279 - 84 protocollo

N. 75/1984 della pratica

IL SINDACO

Vista la domanda del Sig. ANDREANI GIUSEPPE (M) (CF. NDR GPP 33M27 B832A) per essere autorizzato a ~~VARIANTE~~ al progetto per l'ampliamento fabbricato ad uso abitazione ubicato in Battilana in via Fivizzano -

Visti:

i disegni allegati alla domanda stessa;

il parere espresso dalla Commissione Edilizia in data 21 Maggio 1984 n. 21;

la licenza di costruzione del 11/2/84 n. 75;

i riferimenti dell'Ufficio Urbanistica Comunale e dell'Ufficio d'Igiene;

il nulla osta dei VV.FF.;

la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e 6 agosto 1967 n. 765; e 28/1/77 n. 10;

la legge Comunale e Provinciale;

i regolamenti Comunali d'Igiene e Polizia locale;

il regolamento edilizio comunale;

il pagamento degli oneri di cui alla legge 28/1/77 n. 10 - Rev. n. 4852,

3945 di lire 661.000,=

CONCEDE

~~AUTORIZZA~~

il sig. ANDREANO GIUSEPPE

all'esecuzione dei lavori di cui si tratta sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, d'igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e alle condizioni di seguito riportate.

- 1) - Rilasciando la licenza il Comune non assume nessun impegno circa la costruzione delle opere di urbanizzazione (strade, fognature, acquedotto, ecc.) ove queste manchino o siano deficienti, rimanendo le medesime a carico del costruttore ai sensi dell'art. 10 Legge 6 agosto 1967 n. 765.

Il richiedente non acquista parimenti alcun diritto per opporsi o pretendere indennizzi contro le disposizioni che il Comune intendesse poi adottare per migliorare le condizioni degli spazi pubblici della zona; essendo il medesimo sottoposto agli obblighi previsti dall'art. 24 della legge 17 agosto 1943 n. 1150 sull'acquisizione dei relitti e del pagamento dei contributi di miglioria.

- 2) - La licenza è in ogni caso concessa fatti salvi i diritti dei terzi;
- 3) - La licenza di costruzione ha valore per anni 1 (uno) dalla data del rilascio. Qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati dovrà essere presentata istanza diretta ad ottenere il rinnovo della licenza;
Il Sindaco può concedere proroghe solo su motivata richiesta;
- 4) - In ogni cantiere deve essere chiaramente esposto un cartello recante il numero e la data della licenza di costruzione ed i nomi dei titolari della licenza, del progettista, del direttore dei lavori e del costruttore. La licenza di costruzione deve essere tenuta in cantiere ed esibita ad ogni richiesta dei funzionari del Comune addetti alla sorveglianza;
- 5) - E' fatto obbligo al titolare della licenza, prima di iniziare gli scavi di fondazione, di richiedere ed ottenere il nulla-osta (verbale di allineamento e quote) da parte dell'Ufficio Urbanistica il quale, previo accertamento di quanto disposto al punto 14, provvederà tempestivamente ad eseguire il sopralluogo e stabilirà gli allineamenti secondo il progetto approvato. Il titolare della licenza ha l'obbligo di segnalare al Comune nello spazio di 15 gg. la data di inizio dei lavori, quella del completamento della copertura e quella di ultimazione dell'opera, mediante appositi stampati da consegnare a mano presso l'Ufficio Urbanistica, nonché tutti i fatti occorsi nella esecuzione dei lavori che possono interessare l'Autorità Comunale. Il titolare della licenza deve altresì tempestivamente segnalare all'Ufficio d'Igiene quando stia per completare la costruzione degli impianti igienici (fosse settiche, pozzi neri, ecc. ecc.) affinché l'Ufficio stesso possa controllarne la razionale esecuzione. In difetto di tali osservanze saranno applicate le sanzioni di cui al punto 19 della presente licenza;
- 6) - E' vietato nel modo più assoluto di ricavare abitazioni anche ad uso alloggi di custodi, guardiani o portieri nei locali seminterrati o comunque posti al disotto del piano stradale o di campagna e in locali non illuminati od areati direttamente;
- 7) - Le porte dei fabbricati prospettanti su spazi pubblici debbono essere munite di infissi giranti all'interno;
- 8) - Non possono adottarsi persiane che si aprano verso l'esterno su spazi pubblici se l'altezza minima dal piano di marciapiede non è almeno di mt. 2,10;
- 9) - Il Comune ha diritto di usare gli assiti di recinzione per le pubbliche affissioni, direttamente o attraverso ditte

appaltatrici del servizio, senza corrispondere compensi di sorta;

- 10) - Le acque piovane debbono essere convogliate a terra e le tubazioni almeno per un'altezza di mt. 3 dal piano del marciapiede debbono essere incassate nella muratura o, se esterne, in ghisa;
- 11) - Al piano di spiccato i muri dei fabbricati debbono essere impermeabilizzati mediante doppio strato orizzontale d'asfalto dello spessore complessivo di almeno cm. 1,0 o con altro sistema che assicuri non minore protezione;
- 12) - In ogni edificio di nuova costruzione i bidoni delle immondizie debbono essere tenuti in apposito locale ben areato al piano terreno con pareti rivestite di materiale impermeabile e lavabile;
- 13) - Negli edifici di civile abitazione è fatto obbligo di disporre efficaci isolamenti acustici almeno tra piano e piano o tra appartamento e appartamento e in corrispondenza dei macchinari installati per i vari servizi interni;
- 14) - Ove nella costruzione si usi conglomerato di cemento semplice o armato è fatto obbligo di osservare le disposizioni di cui ai RR. DD. LL. 16. novembre 1939 n. 2228 e n. 2229 e di denunciare l'opera alla Prefettura documentando l'avvenuta denuncia al Comune prima dell'inizio dei lavori;
- 15) - In caso di sopraelevazione è fatto obbligo di verificare la capacità portante delle fondazioni o delle strutture che si intendono utilizzare, e di provvedere, ove necessario, al loro rafforzamento;
- 16) - E' fatto obbligo di osservare le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro stabilite dal D.P.R. n. 164 del 7 gennaio 1956;
- 17) - Devono inoltre essere rispettate le condizioni della licenza originaria;
- 18) - Debbono essere rispettate le seguenti condizioni aggiuntive:

Ai sensi dell'art. 18 comma 1° della legge 2/2/1974 n. 64 i lavori oggetto della presente concessione non possono essere iniziati senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Urbanistico della Regione o dell'Ufficio Urbanistico della Provincia o del Comune, secondo le competenze attribuite ai predetti uffici. L'inizio dei lavori deve essere denunciato a mezzo di messaggio telematico o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al Sindaco ed all'Ufficio Urbanistico della Regione o dell'Ufficio del Genio Civile secondo la competenza vigente a norma dell'art. 17 comma 1° della citata legge n. 64/74.

- 19) - In caso di inosservanza delle norme e modalità esecutive fissate nel presente atto verranno applicate le misure previste nell'art. 32 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e nell'art. 26 della legge stessa modificato ai sensi dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1967 n. 765; salvo l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal 2° e 3° comma dell'art. 13 della legge 6 agosto 1967 n. 765;
- 20) - Senza pregiudizio delle sanzioni penali e dei più gravi provvedimenti stabiliti dalle leggi, ogni infrazione alle presenti norme è punita con ammenda fino a L. 1.000.000 (unmilione) e con l'arresto fino a 6 mesi e ammenda fino a L. 2.000.000 (duemilioni) nei casi di prosecuzione dei lavori nonostante l'ordine di sospensione, ai sensi ai sensi dell'art. 13 della legge 6 agosto 1967 n. 765.
- 21) - L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporterà la decadenza della licenza se in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data d'inizio.
- 22) - La presente autorizzazione, trattandosi di variante non sostanziale, agli effetti del termine previsto sub 3), ha la stessa decorrenza della licenza edilizia originaria.

Carrara, li 27 Agosto 1984

R I L A S C I O — Carrara li

S C A D E N Z A — Carrara li

Accluse si restituiscono due copie di ciascuno dei disegni presentati.

Visto per regolarità procedurale
L'INGEGNERE CAPO

IL SINDACO



Consegnata da a mano di il 27/10/84



studio tecnico

Geom. Ivano SQUASSONI

54036 MARINA DI CARRARA - Via Cap. Fiorillo, 9bis - ☎ 52277 / 634342 - C.F.: SQS VNI 50A02 B832G - P. IVA 00136660153

ALL'UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI CARRARA-

Il sottoscritto ANDREANI GIUSEPPE nato a Carrara il 27.08.933
e residente in Loc. Avenza Via Fivizzano, n° 60, sottoscrivendo
la presente, D E L E G A il Geom. IVANO SQUASSONI a provvedere
al ritiro della concessione edilizia relativa al progetto di
variante delle opere di ampliamento ~~XXX~~ del fabbricato di
civile abitazione posto in Loc. Battilana Via Fivizzano, di cui,
per altro il Geom. IVANO SQUASSONI è progettista .

In fede.

Andreani Giuseppe